



GIUNTA REGIONALE

Direzione Generale – Giunta Regionale d’Abruzzo
Via Leonardo da Vinci, 6
67100 L’Aquila

Circolare n. 8

Ai Sigg.ri Sindaci dei Comuni
della Regione Abruzzo

E p.c.

Ai Sigg.ri Direttori Generali delle ASL

Ai Sigg.ri Prefetti della Regione Abruzzo

Al Ministero dell’Interno
Dipartimento Affari Interni e Territoriali
Direzione Centrale Servizi Elettorali

OGGETTO: Elezioni del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio della Regione Abruzzo di domenica 10 marzo 2024. Adempimenti degli uffici elettorali di sezione.

In vista delle consultazioni elettorali di cui all’oggetto, si richiamano alcuni fra i principali adempimenti concernenti l’organizzazione e il funzionamento degli uffici elettorali di sezione.

SOMMARIO

- A. Orari di votazione, provvista del materiale, insediamento dei seggi e operazioni preliminari
- B. Ammissione presso il seggio dei rappresentanti delle liste di candidati
- C. Adempimenti del seggio in sede di ammissione degli elettori alla votazione.
- D. Dati personali trattati da scrutatori e rappresentanti di lista: limiti e doveri
- E. Responsabilità dei componenti di seggio
- F. Divieto di introdurre all’interno delle cabine elettorali telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini.
- G. Ammissione al voto di elettori non deambulanti o portatori di handicap
- H. Speditezza e regolarità delle operazioni di voto. Proteste e reclami o rifiuto di ritirare la scheda. Riconsegna della scheda non votata. Computo dei votanti.
- I. Accertamento del numero dei votanti
- J. Operazioni di scrutinio
- K. Principio di salvaguardia della validità del voto
- L. Possibilità di esprimere la seconda preferenza di genere per i candidati alla carica di consigliere.

A) Orari di votazione, provvista del materiale, insediamento dei seggi e operazioni preliminari

Le operazioni di votazione si svolgeranno, come noto, **domenica 10 marzo 2024, dalle ore 7 alle ore 23** (art. 1, comma 399, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 – legge di stabilità 2014).



GIUNTA REGIONALE

*Direzione Generale – Giunta Regionale d’Abruzzo
Via Leonardo da Vinci, 6
67100 L’Aquila*

Nelle ore antimeridiane del giorno che precede le consultazioni elettorali, cioè di sabato 9 marzo 2024, il sindaco provvede a far consegnare al presidente di ogni ufficio di sezione il materiale occorrente per il funzionamento dell’ufficio stesso e per le operazioni di votazione e scrutinio (art. 27, D.P.R. 16.5.1960, n. 570).

Detto materiale ricomprende, tra l’altro, i registri, maschile e femminile, per l’annotazione dei numeri di tessera elettorale personale dei votanti e il bollo della sezione. Le sezioni elettorali nel cui ambito sono costituiti seggi speciali o “volanti” (per la raccolta del voto presso luoghi di cura o detenzione o presso il domicilio degli elettori) devono essere dotate di un bollo di sezione in più per ogni seggio speciale o “volante”.

Tra il materiale elettorale viene consegnata al seggio una mazzetta di matite copiative per l’espressione del voto da parte degli elettori. I componenti dell’ufficio elettorale di sezione devono prestare massima attenzione a non confondere tali matite copiative con quelle contenute all’interno del pacco di cancelleria.

Presso ogni seggio viene anche consegnata e sistemata un’urna di cartone di colore chiaro, corredata di un rotolo di carta adesiva crespata occorrente per la sigillatura dell’urna stessa e delle istruzioni per il montaggio di essa.

Sul lato verticale frontale all’elettore e sul lato ove è presente l’apertura dell’urna, il presidente di seggio deve applicare una etichetta audiovisiva sulla quale è riportata la dicitura “ELEZIONI REGIONALI”. Tale etichetta, fornita con il materiale elettorale, sarà dello stesso colore della scheda di votazione per le elezioni regionali, cioè di colore verde (Pantone® green u).

Alle ore 16 del giorno che precede la consultazione, per provvedere alle operazioni preliminari e, in particolare, alla autenticazione delle schede di voto, il presidente costituisce l’ufficio sezionale, chiamando a farne parte i quattro scrutatori e il segretario e invitando ad assistere alle operazioni i rappresentanti, eventualmente designati, delle liste dei candidati (art. 47, DPR 16.5.1960, n. 570).

Si sottolinea che le operazioni di autenticazione delle schede di voto, in numero corrispondente a quello degli elettori della sezione, devono essere completate il sabato pomeriggio e durante le operazioni stesse nessuno dei componenti del seggio può allontanarsi dalla sala.

B) Ammissione presso il seggio dei rappresentanti delle liste dei candidati.

Le designazioni dei rappresentanti delle liste di candidati, se non presentate entro giovedì 7 marzo 2024, anche mediante posta elettronica certificata, al segretario del Comune (che ne cura la trasmissione ai rispettivi presidenti di seggio), possono essere effettuate, **esclusivamente in formato cartaceo**, direttamente ai singoli presidenti di seggio il sabato pomeriggio o la domenica mattina, purché prima dell’inizio delle operazioni di voto.

A tal fine, il Sindaco consegna al presidente di seggio, contemporaneamente agli oggetti e alle carte occorrenti per le operazioni di votazione e di scrutinio, l’elenco dei delegati delle liste circoscrizionali e dei candidati alla carica di Presidente per i quali non siano stati ancora designati i rappresentanti.

Le designazioni dei rappresentanti delle liste possono essere effettuate dai delegati di lista nonché da persone da questi ultimi autorizzate in forma autentica, cioè dai cosiddetti subdelegati (art. 9, ultimo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108 e art. 1, comma 11, della legge 23 febbraio 1995, n. 43).

I presidenti di seggio, nell’esaminare la regolarità delle designazioni dei rappresentanti, debbono considerare valide tali designazioni (autenticate da uno dei soggetti di cui all’art. 14 della legge n. 53/90, e successive modificazioni) se accompagnate da una fotocopia, anche non autenticata, dell’autorizzazione a designare rilasciata dai delegati agli stessi subdelegati.

C) Adempimenti del seggio in sede di ammissione degli elettori alla votazione.

Potranno essere ammessi a votare gli elettori muniti della tessera elettorale personale, unitamente ad un documento di identificazione, solo dopo che il presidente abbia controllato che sulla stessa non vi sia già il bollo di un’altra sezione con la data dell’elezione in svolgimento: ciò provverebbe che l’elettore ha già esercitato il diritto di voto.



GIUNTA REGIONALE

*Direzione Generale – Giunta Regionale d’Abruzzo
Via Leonardo da Vinci, 6
67100 L’Aquila*

Conseguentemente, uno scrutatore dovrà apporre sulla stessa tessera elettorale, all'interno di uno degli appositi spazi, il timbro della sezione e la data. Sulla tessera elettorale sono previsti 18 spazi per l'apposizione del timbro: esauriti detti spazi, non essendo ammesso apporre altri timbri, è necessario il rinnovo della tessera stessa.

Nel contempo, un altro scrutatore provvederà ad annotare il numero della tessera nell'apposito registro in dotazione al seggio (art. 12 D.P.R. n. 299/2000) ove dovrà essere altresì riportato, a fianco del numero della tessera elettorale, il numero di iscrizione nella lista elettorale sezionale del votante stesso, salvo il caso, ovviamente, di elettori non iscritti, ma ammessi a votare nella sezione stessa a norma di legge (rappresentanti di lista, componenti del seggio, militari, ecc.).

Ove si presenti a votare un elettore che esibisca, al fine dell'ammissione al voto, **una sentenza della Corte d'appello o della Corte di Cassazione** (art. 39, terzo comma, del D.P.R. n. 570 del 1960), oppure **un'attestazione del sindaco di ammissione al voto** (articolo 32-bis, terzo comma, del D.P.R. n. 223 del 1967), in entrambi i casi, il presidente del seggio, in sede di accertamento dei votanti, dovrà sommare tali elettori ai votanti iscritti nelle liste elettorali. Nella diversa ipotesi in cui si presenti a votare un elettore che, al fine dell'ammissione al voto per quella singola consultazione, esibisca un **attestato sostitutivo della tessera, rilasciato ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n. 299/2000**, trattandosi di elettore già iscritto nelle liste elettorali della sezione e solo temporaneamente sprovvisto della tessera elettorale, il presidente, in sede di accertamento dei votanti, non dovrà sommarlo al numero dei votanti della sezione, altrimenti tale elettore verrebbe preso in considerazione due volte.

Tali adempimenti rivestono particolare importanza sia per verificare il numero di coloro che hanno votato nella sezione, sia per eliminare ogni possibilità di un'eventuale duplicazione di voto.

Successivamente, il presidente consegna all'elettore la matita copiativa e la scheda aperta.

Una volta espresso il voto, l'elettore riconsegna la scheda debitamente piegata al presidente, che provvede ad inserirla nell'urna.

D) Dati personali trattati da scrutatori e rappresentanti di lista: limiti e doveri.

Si richiamano i provvedimenti adottati dal Garante per la protezione dei dati personali (Garante per la protezione dei dati personali, provvedimenti del 18 aprile 2019, in Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2019, e del 6 marzo 2014, in Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 2014), con i quali sono stati ribaditi limiti e divieti al trattamento di dati personali, anche di natura sensibile, che tanto gli scrutatori quanto i rappresentanti dei partiti o gruppi politici sono tenuti ad osservare, nel rispetto del diritto alla riservatezza e del principio costituzionale della libertà e segretezza del voto.

In tale contesto, viene ritenuta illegittima la compilazione da parte dei predetti soggetti di elenchi di persone che si siano astenute dalla partecipazione al voto.

E) Responsabilità dei componenti di seggio

Tutti i componenti di seggio, durante l'esercizio delle loro funzioni, sono considerati, per ogni effetto di legge, pubblici ufficiali (art. 24, comma 3, D.P.R. n. 570/1960).

Il presidente di seggio vorrà richiamare l'attenzione degli altri componenti dell'ufficio di sezione sulle responsabilità di natura penale, in cui gli stessi possono incorrere, specificamente previste dagli articoli 89, 90, 91, 92, 94, 95, 96, 98 e 99 del D.P.R. 570/1976.

F) Divieto di introdurre all'interno delle cabine elettorali telefoniche cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini.

Al fine di tutelare la segretezza e libertà del voto e garantire la regolarità del procedimento elettorale è fatto divieto di introdurre all'interno delle cabine elettorali "telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini".



GIUNTA REGIONALE

*Direzione Generale – Giunta Regionale d’Abruzzo
Via Leonardo da Vinci, 6
67100 L’Aquila*

Il presidente dell'ufficio di sezione è tenuto a invitare l'elettore, all'atto della presentazione da parte di quest'ultimo del documento di identificazione e della tessera elettorale, a depositare le anzidette apparecchiature delle quali sia in possesso.

Tali apparecchiature sono prese in possesso dal presidente per essere restituite all'elettore, insieme al documento di identificazione e alla tessera elettorale, dopo l'espressione del voto.

L'eventuale contravvenzione al divieto è punibile con la sanzione dell'arresto da tre a sei mesi e dell'ammenda da 300 a 1.000 euro.

Il presidente dell'ufficio elettorale di sezione dovrà pertanto affiggere all'interno del seggio, in almeno un esemplare e in modo ben visibile, un apposito avviso del seguente tenore:

"Non si possono introdurre all'interno delle cabine elettorali telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini.

Chiunque contravviene a questo divieto è punito con l'arresto da tre a sei mesi e con l'ammenda da 300 a 1.000 euro, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 1° aprile 2008, n. 49, convertito dalla legge 30 maggio 2008, n. 96".

Il rispetto del divieto potrà essere garantito attraverso l'esercizio da parte del presidente dell'ufficio elettorale di sezione dei poteri attribuitigli dall'art. 46 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570.

Nel caso in cui l'elettore venga colto nell'atto di fotografare o registrare immagini dell'espressione del proprio voto, in violazione, quindi, dell'anzidetto principio di libertà e segretezza del voto stesso, la scheda di voto, anche nel caso in cui sia stata già votata, dovrà comunque essere annullata senza inserirla nell'urna e l'elettore non potrà in ogni caso essere riammesso a votare, fatti salvi gli eventuali provvedimenti (ad esempio di sequestro della scheda stessa) disposti nei confronti dell'elettore dall'Autorità di Forza pubblica in servizio di vigilanza.

G) Ammissione al voto di elettori non deambulanti o portatori di handicap.

Si raccomanda di agevolare con ogni mezzo la votazione degli elettori non deambulanti, in conformità alla legge 15 gennaio 1991, n. 15, e successive modificazioni.

In particolare, le sedi e le sezioni elettorali prive di barriere architettoniche dovranno essere opportunamente contrassegnate e arredate secondo le prescrizioni normative di cui all'articolo 2 della legge sopracitata.

I Comuni, in ogni caso, dovranno adeguatamente pubblicizzare - con i mezzi ritenuti più idonei - l'elenco delle sezioni elettorali prive di barriere architettoniche.

I sindaci vorranno predisporre un efficiente servizio di trasporto, pubblicizzandolo adeguatamente, al fine di rendere più agevole il raggiungimento dei seggi da parte degli elettori diversamente abili, ai sensi dell'art. 29, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Si specifica al riguardo che la scrivente Amministrazione con nota prot. n. RA/0486250/23 del 30 novembre 2023 ha già provveduto a richiedere alle Aziende sanitarie locali di assicurare, tra l'altro, nei tre giorni che precedono le consultazioni, nonché nel giorno della votazione, la disponibilità di un adeguato numero di medici autorizzati al rilascio dei certificati di accompagnamento, nonché dell'attestazione prevista dall'art. 1 della legge 15 gennaio 1991 n. 15 e successive modificazioni.

Per quanto riguarda la fase di votazione, il presidente del seggio presso il quale si presenti a votare un cittadino non deambulante non iscritto in quella lista sezionale dovrà accertare che il medesimo sia in possesso della tessera elettorale, da cui risulti la qualità di elettore di quello stesso comune, nonché di un'attestazione medica, rilasciata dall'Azienda sanitaria locale anche in precedenza per altri scopi, o della copia autentica della patente speciale di guida, purché dalla documentazione esibita risulti l'impossibilità o la capacità gravemente ridotta di deambulazione. I nominativi di tali elettori dovranno essere aggiunti in calce alle liste sezionali e le attestazioni mediche dovranno essere allegate al verbale di seggio, nel quale dovrà altresì prendersi nota della relativa ammissione al voto.



GIUNTA REGIONALE

*Direzione Generale – Giunta Regionale d’Abruzzo
Via Leonardo da Vinci, 6
67100 L’Aquila*

Inoltre, l'art. 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 prevede che un accompagnatore di fiducia, che sia iscritto nelle liste elettorali, segua in cabina l'elettore disabile ove quest'ultimo sia impossibilitato ad esercitare autonomamente il diritto di voto. L'accompagnatore prescelto potrà esercitare tale funzione una sola volta e sulla sua tessera elettorale sarà fatta apposita annotazione a cura del presidente del seggio.

Inoltre, ai sensi dell'art. 41, secondo comma, del D.P.R. n. 570/1960, come modificato dalla legge 5 febbraio 2003, n. 17, le categorie di persone aventi diritto al voto assistito (ciechi, amputati delle mani, affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità) beneficiano di un ampliamento delle modalità di esercizio di tale diritto, potendo scegliere come accompagnatore un elettore di qualsiasi comune della Repubblica e potendo altresì richiedere ai comuni di rispettiva iscrizione elettorale di provvedere alla annotazione permanente di tale diritto nella tessera elettorale mediante apposizione di un corrispondente simbolo o codice (sigla "AVD"), nel rispetto delle norme di legge vigenti in materia di riservatezza personale, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 .

Pertanto, l'elettore dovrà essere ammesso al voto con l'aiuto di un accompagnatore di fiducia nei seguenti casi:

- quando si presenti al seggio con la tessera elettorale nella quale sia apposto il sopraccennato simbolo o codice;
- quando l'impedimento fisico sia evidente;
- quando l'elettore è in possesso del libretto nominativo di pensione di invalidità civile, riportante la foto del titolare, che veniva rilasciato alla categoria dei "ciechi civili" dall'Istituto nazionale della previdenza sociale -I.N.P.S. (e, in precedenza, dal Ministero dell'interno, Direzione generale dei servizi civili) a norma dell'art. 3 della legge 18 dicembre 1973, n. 854. In tal caso il presidente di seggio dovrà prendere nota nel verbale degli estremi del libretto e del numero di codice ivi riportato che corrisponda ad uno dei seguenti numeri attestanti la cecità assoluta: 10; 11; 15; 18; 19; 06; 07.
- quando esibisca l'apposito certificato medico, rilasciato dall'Azienda sanitaria locale.

Si sottolinea infine che con la citata nota prot. n. RA/0486250/23 del 30 novembre 2023 la Regione ha già provveduto a richiamare l'attenzione dei dirigenti delle Aziende sanitarie locali sull'esigenza che i certificati attestanti l'esistenza di un'infermità fisica che impedisce all'elettore di esprimere il voto senza l'aiuto di un altro elettore siano compilati in maniera chiara ed univoca, tale da non ingenerare perplessità nei presidenti di seggio circa la sussistenza dei requisiti per l'ammissione al voto "assistito".

H) Speditezza e regolarità delle operazioni di voto. Proteste e reclami o rifiuto di ritirare la scheda. Riconsegna della scheda non votata. Computo dei votanti.

Al fine di assicurare la speditezza e la regolarità delle operazioni di voto, si rappresenta l'esigenza che i presidenti degli uffici elettorali di sezione vengano sensibilizzati, attraverso i sindaci, affinché sia predisposta ogni idonea misura per evitare il verificarsi di situazioni che possano rallentare la procedura di voto all'interno del seggio, con conseguenti perdite di tempo penalizzanti per gli elettori in attesa di votare e per il regolare svolgimento del procedimento elettorale.

Si ritiene utile fornire alcune indicazioni in merito ad un'eventuale forma di astensione dal voto che possa concretizzarsi presso il seggio con il possibile rifiuto della scheda o delle schede elettorali e con eventuale richiesta di verbalizzazione di dichiarazioni di astensione, di protesta o di altro contenuto.

Si ritiene che, in tali evenienze, il presidente del seggio - al fine di non rallentare il regolare svolgimento delle operazioni - possa prendere a verbale l'eventuale protesta dell'elettore ed il suo rifiuto di ricevere la scheda o le schede, purché la verbalizzazione sia fatta in maniera sintetica e veloce, con l'annotazione nel verbale stesso delle generalità dell'elettore, del motivo del reclamo o della protesta,



GIUNTA REGIONALE

*Direzione Generale – Giunta Regionale d’Abruzzo
Via Leonardo da Vinci, 6
67100 L’Aquila*

allegando contestualmente anche gli eventuali scritti che l'elettore medesimo ritenesse di voler consegnare al seggio.

Per quanto attiene alla rilevazione del numero degli elettori che votano, si rammenta che coloro che rifiutano la scheda non dovranno essere conteggiati tra i votanti della sezione elettorale, anche se il rifiuto venga esplicitato in un momento successivo alla "registrazione" presso il seggio (cioè in un momento successivo a uno o più dei seguenti adempimenti: annotazione degli estremi del documento personale di riconoscimento e firma dello scrutatore nell'apposita colonna della lista elettorale sezionale a fianco del nome dell'elettore; apposizione del timbro e della data nell'apposito spazio della tessera elettorale personale; annotazione del numero della tessera stessa nell'apposito registro in dotazione al seggio, con a fianco il numero di iscrizione nella lista sezionale dell'elettore medesimo).

All'atto del rifiuto della scheda, ove si sia provveduto a una "registrazione" dell'elettore, nei sensi anzidetti, nella lista sezionale e nel registro per l'annotazione del numero delle tessere, occorrerà provvedere, nei relativi riquadri e colonne dei medesimi documenti, ad una ulteriore annotazione (ad es., con la dicitura: "NON VOTANTE").

Nel caso in cui il rifiuto sia precedente alle registrazioni di cui sopra non va apposto sulla tessera elettorale il bollo della sezione (che, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299, certifica viceversa l'avvenuta partecipazione alla votazione).

Su un diverso piano, ai fini degli adempimenti procedurali da attuare presso il seggio, si colloca la fattispecie di nullità delle schede di cui all'art. 50 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570. Tale norma, infatti, prevede l'ipotesi in cui l'elettore prenda la scheda ma non voti in cabina elettorale, facendone derivare la nullità della scheda stessa. Ciò accade quando l'elettore identificato dal seggio elettorale, al quale ha consegnato la tessera elettorale e il documento d'identità, abbia ritirato la scheda senza rifiutarla e, solo in un secondo tempo, l'abbia riconsegnata senza entrare prima in cabina.

In tal caso, l'elettore dovrà essere conteggiato tra i votanti e la scheda dovrà essere annullata e inserita nell'apposita busta secondo le istruzioni in dotazione ai seggi.

1) Accertamento del numero dei votanti.

Dichiarata chiusa la votazione, dopo aver sgombrato il tavolo delle carte e degli oggetti non più necessari, ivi comprese le matite copiative, ogni presidente di seggio provvederà subito alle operazioni di accertamento del numero dei votanti presso la sezione, dandone attestazione nell'apposito paragrafo del verbale.

A tale scopo il Presidente accerta:

1. Il numero degli elettori iscritti nelle liste sezionali che hanno votato;
2. Il numero degli elettori che hanno votato nella sezione in base a sentenza (ex art. 39, terzo comma, D.P.R. n. 570/1960) o ad attestazione del sindaco (ex art. 32-bis D.P.R. n. 223/1967);
3. Il numero degli elettori non deambulanti che hanno votato nella sezione (ex art. 1, comma 4, legge n. 15/1991), come risultanti dalle iscrizioni fatte in calce alla lista sezionale e dall'annotazione nel verbale;
4. Il numero dei componenti dell'ufficio di sezione, dei rappresentanti di lista, degli ufficiali ed agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico presso il seggio (ex art. 40 D.P.R. n. 570/1960), come risultanti dalle iscrizioni in calce alla lista sezionale e dall'annotazione nel verbale;
5. Il numero degli elettori appartenenti alle Forze armate o Corpi militarmente organizzati per il servizio dello Stato, alle Forze di Polizia e al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, come risultanti dalle iscrizioni nella lista elettorale aggiunta;
6. Il numero dei naviganti fuori residenza per motivi di imbarco, come risultanti dalle iscrizioni nella lista elettorale aggiunta;



GIUNTA REGIONALE

*Direzione Generale – Giunta Regionale d’Abruzzo
Via Leonardo da Vinci, 6
67100 L’Aquila*

7. Il numero degli elettori il cui voto è stato raccolto, nell’ambito della sezione, a domicilio, come risultanti dalle iscrizioni fatte in calce alla lista sezionale e dall’annotazione nell’apposito verbale,
8. Il numero di elettori che hanno votato nei luoghi di cura e detenzione, come risultanti dalle iscrizioni fatte nella lista sezionale del seggio ospedaliero o nelle liste elettorali aggiunte dei seggi speciali o volanti.

Nel numero dei votanti andranno ricompresi:

- Gli elettori che sono stati allontanati dalla cabina, siano essi riammessi o meno a votare dopo gli altri elettori
- Gli elettori che hanno riconsegnato la scheda senza il bollo della sezione o senza la firma dello scrutatore
- Gli elettori che non hanno restituito la scheda
- Gli elettori che non hanno votato nella cabina.

J) Operazioni di scrutinio

Le operazioni di scrutinio **inizieranno nella stessa giornata di domenica 10 marzo 2024**, dopo la chiusura delle operazioni di votazione ed appena ultimati l'accertamento del numero dei votanti e le altre operazioni preliminari allo scrutinio.

Al riguardo, si richiama l’attenzione sull’esigenza della rigorosa osservanza delle norme che disciplinano in maniera dettagliata le operazioni di scrutinio e l’ordine delle stesse, al fine di assicurare l’ordinato e regolare svolgimento del procedimento.

In particolare, per quanto attiene alle operazioni di spoglio, ai sensi degli artt. 63 primo comma e 68, primo e terzo comma, del D.P.R. n. 570/1960, le schede devono essere estratte dall’urna una alla volta e viene fatto espresso divieto di estrarre dall’urna una scheda se quella precedentemente estratta non sia stata riposta nella cassetta o scatola.

Con l’occasione, si rappresenta che il termine per il completamento delle operazioni di scrutinio per le elezioni, fissato entro 12 ore dal loro inizio, deve considerarsi meramente indicativo e che, pertanto, gli uffici elettorali di sezione sono tenuti a completare tutte le operazioni di competenza, salvo che intervengano cause di forza maggiore.

Le notizie relative ai risultati degli scrutini, come quelle relative alle rilevazioni dei votanti, dovranno essere fornite alle Prefetture territorialmente competenti con tempestività e continuità, secondo le consuete modalità operative.

K) Principio di salvaguardia della validità del voto

Si ritiene di richiamare l’attenzione sul principio fondamentale di salvaguardia della validità del voto sancito dal primo comma degli articoli 64 e 69 del D.P.R. n. 570/1960.

Tali norme stabiliscono, com’è noto, che la validità del voto contenuto nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta sia possibile desumere la volontà effettiva dell’elettore, fatti salvi i casi di schede non conformi a legge, o che non portano la firma di uno scrutatore o il bollo dell’ufficio elettorale di sezione, o, infine, di schede che presentano scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l’elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto.

In base al principio del "favor voti", il voto, ancorché non espresso nelle forme previste dal legislatore, può ritenersi valido tutte le volte in cui, da un lato, risulti manifesta la volontà dell’elettore (univocità del voto) e, dall’altro, per le modalità di espressione, esso non sia riconoscibile.

Parimenti, i segni superflui, quelli eccedenti la volontà di indicare un determinato simbolo, le incertezze grafiche nell’individuazione dei candidati prescelti, l’imprecisa collocazione dell’espressione di voto rispetto agli spazi a ciò riservati e le erronee indicazioni del nome del candidato che non ne impediscono

**GIUNTA REGIONALE**

*Direzione Generale – Giunta Regionale d’Abruzzo
Via Leonardo da Vinci, 6
67100 L’Aquila*

l’agevole identificazione non sono vicende idonee a determinare la nullità del voto, tranne che non risulti con chiara evidenza che la scorretta compilazione sia preordinata al riconoscimento dell'autore.

L) Possibilità di esprimere la seconda preferenza di genere per i candidati alla carica di consigliere.

Si rammenta che ai sensi dell’art. 9, comma 1, della Legge Regionale n. 9/2013 e s.m.i. recante “*Norme per l’elezione del Consiglio Regionale e del Presidente della Giunta Regionale*”, è possibile esprimere fino a due voti di preferenza per i candidati della stessa lista, purché i candidati siano di genere diverso tra loro, a pena di annullamento in sede di scrutinio della seconda preferenza.

I presidenti di seggio vorranno pertanto fornire agli elettori ogni elemento informativo sulla possibilità di esprimere fino a due voti di preferenza, purché per candidati di genere diverso.

Per gli aspetti di maggior dettaglio, concernenti l’organizzazione e il funzionamento dei seggi, si fa rinvio alle “*Istruzioni per le operazioni degli uffici elettorali di sezione*”, pubblicate sul sito istituzionale, nella sezione dedicata alle Elezioni regionali 2024 (<https://www.regione.abruzzo.it/elezioni-2024>), che saranno fornite ai presidenti di seggio su supporto cartaceo.

Si vorrà portare il contenuto della presente a conoscenza dei presidenti degli uffici di sezione.

Le SS.LL., inoltre, vorranno valutare l’opportunità di diramare appositi comunicati per invitare gli elettori a verificare per tempo che siano in possesso della tessera elettorale personale e che sulla stessa non siano esauriti gli spazi destinati all’apposizione del bollo della sezione per la certificazione del voto.

Le SS.LL. vorranno altresì valutare se, nel dare puntuale informazione agli elettori sul giorno e sugli orari della votazione, sia opportuno invitare gli elettori medesimi a recarsi a votare fin dalla prima mattina di domenica 10 marzo e comunque ad evitare, per quanto possibile, le fasce orarie immediatamente antecedenti la chiusura della votazione, al fine di scongiurare pericoli di sovraffollamento, disguidi o ritardi nelle operazioni dei seggi.

IL DIRETTORE GENERALE
Arch. Antonio Sorgi